



CITTA' DI FOLLONICA

U.O.C. N. 10

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – S.U.A.P. – COMMERCIO

MARKETING TERRITORIALE –

PROMOZIONE DELLA CITTA' – TURISMO –

Largo Cavallotti n. 1 58022 FOLLONICA

Tel. 0566/59374 Fax 0566/59218

e-mail: scellini@comune.follonica.gr.it



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI RICORRENTI

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire gli ambiti autorizzatori e gli aspetti connotativi delle varie manifestazioni ricorrenti con somministrazione di alimenti e bevande che, soprattutto nel periodo estivo, si svolgono nel territorio comunale, individuando parametri adeguati a supportare in maniera corretta e trasparente le scelte del consumatore.

Art. 1 – Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, in coerenza con i principi statutari e con quanto stabilito nel Regolamento Comunale per il sostegno all'associazionismo, sostiene le manifestazioni da esso promosse salvaguardando i criteri di equità e sostenibilità delle stesse.
2. Con il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di disciplinare, in particolare, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.
3. In ottemperanza a quanto dettato dall'art. 45, comma 6, della L.R. 7 Febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione carburanti), previa concertazione con le parti sociali interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanea di somministrazione.

Art. 2 – Definizione

1. Per le manifestazioni ricorrenti si intendono le feste e le altre riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

Art. 3 – Tipologia delle manifestazioni e loro caratteristiche

1. Le manifestazioni di cui al precedente articolo si distinguono nelle seguenti tipologie:
 - **Tipologia A:** ricomprende quelle manifestazioni caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto gastronomico tipico, perché prodotto o tradizionalmente utilizzato in una determinata area del Comune, le quali sole possono essere denominate "Sagre";
 - **Tipologia B:** ricomprende quelle manifestazioni caratterizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità benefiche, di promozione, culturali, sportive. Per manifestazioni con finalità benefiche si intendono quelle il cui ricavato è destinato in via esclusiva al sostegno di un progetto solidale di uno o più soggetti terzi precedentemente dichiarati.



CITTA` DI FOLLONICA

U.O.C. N. 10

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – S.U.A.P. – COMMERCIO

MARKETING TERRITORIALE –

PROMOZIONE DELLA CITTA' – TURISMO –

Largo Cavallotti n. 1 58022 FOLLONICA

Tel. 0566/59374 Fax 0566/59218

e-mail: scellini@comune.follonica.gr.it



- **Tipologia C:** ricomprende le manifestazioni benefiche, religiose, quelle organizzate dai partiti politici e da organizzazioni sindacali. Per manifestazioni con finalità benefiche si intendono quelle il cui ricavato è destinato in via esclusiva al sostegno di un progetto solidale di uno o più soggetti terzi precedentemente dichiarati.
- 2. Durante le sopraindicate manifestazioni possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e mostre/mercato dei cosiddetti prodotti dell'ingegno, hobbistica e usato e di quelli dei produttori dell'agroalimentare, effettuati trattenimenti danzanti e spettacoli di arte varia, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza per i pubblici spettacoli.
- 3. Tutte le attività dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria nei luoghi di lavoro, Pubblica Sicurezza.

Art. 4 – Soggetti abilitati

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano soggetti abilitati all'organizzazione delle manifestazioni di cui al precedente Art. 3 – tipologia A) e B) i soggetti di cui al Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e aventi sede nel territorio comunale da almeno 1 anno.
2. Per tutte le tipologie di manifestazioni indicate all'art. 3 i soggetti organizzatori devono utilizzare nell'espletamento della manifestazione personale volontario, che dovrà comunque essere regolarmente assicurato contro gli infortuni.
3. Per i soggetti abilitati all'organizzazione delle manifestazioni di cui alle tipologie B) e C) è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13 della L.R. 28/2005. Per i soggetti abilitati all'organizzazione delle manifestazioni di cui alla tipologia A) è richiesto il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 della L.R. 28/2005 o la designazione di un responsabile in possesso dei medesimi requisiti.

Art. 5 – Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

1. In occasione delle manifestazioni che comportano una riunione straordinaria di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande avviene ai sensi dell'art. 48 della Legge regionale Toscana 28/2005 (Attività non soggette ai requisiti comunali).
2. I locali e gli spazi adibiti ad attività temporanea di preparazione e somministrazione alimenti e bevande non sono soggetti al rispetto della normativa disciplinante la destinazione d'uso degli immobili, fatte salve le previsioni dei singoli regolamenti edilizi comunali sui limiti dell'attività temporanea.

Art. 6 – Adempimenti e requisiti igienico sanitari

1. Per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee dovranno essere osservate, sotto il profilo igienico sanitario, le procedure di notifica ex Reg. CE 852/04 e tutte le normative necessarie di ogni grado da esso derivanti, e ad esso conformi.



CITTA` DI FOLLONICA

U.O.C. N. 10

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – S.U.A.P. – COMMERCIO

MARKETING TERRITORIALE –

PROMOZIONE DELLA CITTA' – TURISMO –

Largo Cavallotti n. 1 58022 FOLLONICA

Tel. 0566/59374 Fax 0566/59218

e-mail: scellini@comune.follonica.gr.it



Art. 7 – Adempimenti per la sostenibilità ambientale

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti solidi urbani per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee, laddove non sia possibile l'utilizzo di stoviglie in materiale riutilizzabile, si raccomanda l'utilizzo di stoviglie e posaterie "uso e getta" realizzate in materiale biodegradabile.

Art. 8 – Validità temporale

1. Le dichiarazioni di inizio attività disciplinate dall'art. 45 della L.R. n. 28/2005 relative alle attività temporanee sono valide soltanto per il periodo di svolgimento della manifestazione e per i locali o per le aree a cui si riferiscono e devono essere presentate da ogni soggetto organizzatore della manifestazione, nei termini temporali normativamente previsti.

Art. 9 – Limitazione alla somministrazione di prodotti

1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 3 Tabella "A", la somministrazione di alimenti e bevande deve privilegiare un prodotto gastronomico tipico del territorio e dei luoghi nei quali si svolge la manifestazione direttamente attinente a quest'ultima, con specifico riferimento alla stagionalità del prodotto stesso e con obbligo di tracciabilità di esso.
2. E' consentito l'inserimento nella totalità del menù, relativamente alle portate principali, di due soli piatti diversi, non costituiti dal prodotto tipico.
3. Gli organizzatori dovranno individuare forme di integrazione con gli imprenditori commerciali e della ristorazione allo scopo di meglio promuovere le iniziative e rafforzare il tessuto socio-economico del territorio.

Art. 10 – Istituzione del calendario delle manifestazioni ricorrenti

1. Ai sensi dell'art. 45 della L.R.T. n. 28/2005, è istituito il calendario delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanea di somministrazione, che viene predisposto annualmente dal competente ufficio comunale previa valutazione, in sede di concertazione con le parti sociali, delle domande presentate dai promotori delle stesse, ed approvato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 11 – Criteri per l'inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti e per il rilascio delle relative autorizzazioni

1. L'inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la durata massima di ciascuna manifestazione ricorrente di tipologia A) e B) non potrà essere superiore ai sei giorni consecutivi (oppure sei distribuiti su due fine settimana).



CITTA` DI FOLLONICA

U.O.C. N. 10

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – S.U.A.P. – COMMERCIO

MARKETING TERRITORIALE –

PROMOZIONE DELLA CITTA' – TURISMO –

Largo Cavallotti n. 1 58022 FOLLONICA

Tel. 0566/59374 Fax 0566/59218

e-mail: scellini@comune.follonica.gr.it



- b) Per quanto attiene alla Tipologia C) la durata massima di svolgimento è fissata in giorni dieci consecutivi; dal computo dei giorni sono esclusi i giorni necessari al montaggio e smontaggio delle attrezzature.
- c) Nel caso di manifestazioni di comprovata tradizione e promozione del territorio, l'Amministrazione Comunale può disporre, con provvedimento motivato, la deroga dal limite di durata e comunque per un periodo di tempo non superiore a dodici giorni consecutivi; non potrà essere riconosciuta più di una manifestazione con tali caratteristiche.
- d) Ogni soggetto promotore di manifestazioni ricorrenti non potrà organizzare più di una manifestazione nello stesso semestre.
- e) Le domande per l'effettuazione di manifestazioni non inserite nel Calendario dovranno essere presentate almeno 90 gg. prima dell'evento e verranno valutate nel rispetto del presente regolamento e previa concertazione.

Art. 12 – Domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti

1. Le domande di inserimento nel Calendario delle manifestazioni ricorrenti dovranno essere presentate al Comune dagli organizzatori prima dell'avvio della concertazione tra le parti sociali e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno.
2. In tali istanze devono essere dichiarati:
 - a) denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
 - b) generalità del Presidente dell'organismo promotore o suo Legale Rappresentante;
 - c) luogo di svolgimento e strade occupate dalla manifestazione, periodo e denominazione della stessa;
 - d) strutture di servizio quali parcheggi auto, servizi igienici ed altro;
 - e) programma di massima della manifestazione;
 - f) generalità e possesso dei requisiti del soggetto titolare per la somministrazione di alimenti e bevande per conto del soggetto organizzatore;
 - g) copia del modello EAS se dovuto e copia dell'iscrizione al Registro del CONI per le Associazioni Sportive.

Art. 13 – Criteri di priorità per le domande di inserimento nel Calendario delle manifestazioni ricorrenti

1. Ai fini dell'inserimento nel Calendario delle manifestazioni ricorrenti, verranno accolte con priorità le richieste relative a manifestazioni che sono svolte per un maggior numero di anni.

Art. 14 – Spostamento di luogo e di data

1. Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di una manifestazione dopo l'approvazione del calendario potrà essere autorizzato, su istanza motivata del soggetto organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali che comportino una



CITTA` DI FOLLONICA

U.O.C. n. 10

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – S.U.A.P. – COMMERCIO

MARKETING TERRITORIALE –

PROMOZIONE DELLA CITTA' – TURISMO –

Largo Cavallotti n. 1 58022 FOLLONICA

Tel. 0566/59374 Fax 0566/59218

e-mail: scellini@comune.follonica.gr.it



comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione e, comunque, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente Art. 10 punti a), b), d), e), f), g).

Art. 15 – Responsabilità della manifestazione

1. Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;
2. In assenza di detta designazione verrà individuato nel soggetto dichiarante l'inizio di attività di cui all'art. 45 della L.R. n. 28/2005.

Art. 16 – Sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, sicurezza delle strutture, quiete pubblica

1. Al responsabile della sicurezza ovvero il soggetto dichiarante l'inizio di attività, di cui al precedente art. 15, organizzatore, è fatto altresì specifico carico di verificare la rispondenza e la conformità dei luoghi e delle attrezzature a tutte le normative vigenti alla data dello svolgimento della manifestazione, in materia di:
 - a sicurezza dei locali di pubblico spettacolo;
 - b disposizioni sanitarie;
 - c sicurezza pubblica anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili, con particolare riferimento a titolo esemplificativo agli impianti sia strutturali sia tecnici, alle vie di esodo e alla relativa illuminazione, alla prevenzione incendi e ai dispositivi antincendio, ai depositi di GPL in bombole, salvo eventuali specifiche disposizioni dell'eventuale organo deputato alle verifiche preventive;
 - d scarichi dei residui sia alimentari sia fisiologici, i cui scarichi dovranno essere incanalati tramite apposita fognatura
 - e emissione di suoni e rumori, per cui dovranno essere rispettate le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga analogamente a quanto venga eventualmente disposto per i pubblici esercizi.

Art. 17 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione prevista dalla Legge ed abroga ogni precedente disposizione comunale in materia.
2. Il presente regolamento sarà inserito nella Raccolta dei Regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.



CITTA` DI FOLLONICA

U.O.C. N. 10

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – S.U.A.P. – COMMERCIO

MARKETING TERRITORIALE –

PROMOZIONE DELLA CITTA' – TURISMO –

Largo Cavallotti n. 1 58022 FOLLONICA

Tel. 0566/59374 Fax 0566/59218

e-mail: scellini@comune.follonica.gr.it

